

Regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Padova

1. Costituzione

- 1.1. In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:
- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
 - prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, il Comitato per le Pari Opportunità.

1.2. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

2.1. Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Padova, e dura in carica quattro anni, con scadenza al 31 dicembre del quarto anno.

2.2. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2.3. Il Comitato è composto da un numero 7 di avvocate/i, di cui una/o di loro designata/o dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal presente regolamento.

2.4. Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

3.1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

3.2. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a) svolge attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

3.3. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3.4. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

3.5. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretario/o

4.1. La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile o su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;

- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

4.2. La/il Segretaria/o:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

4.3. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

5.1. Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

5.2. Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

5.3. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza delle/i componenti.

5.4. Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

6.1. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, nonché con quella di componente del COA, salvo quanto previsto dall'art. 2.3.

6.2. L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

6.3. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

6.4. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

6.5. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine di un mese dal verificarsi dell'evento.

6.6. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Padova, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

6.7. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Strumenti e Risorse

7.1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

8. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

8.1. Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni e potranno essere tenute in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero successivamente alle stesse.

8.2. Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

8.3. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

8.4. Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

8.5. Possono essere presentate esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.6. Per quanto riguarda ogni aspetto organizzativo non espressamente disciplinato dal presente regolamento, le elezioni del Comitato, indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, si svolgeranno secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

8.7. La commissione elettorale, in caso di elezione tenuta contemporaneamente a quella del Consiglio dell'Ordine, è la medesima individuata per detta seconda elezione. Ove l'elezione del Comitato fosse successiva, la commissione elettorale potrà essere integrata o sostituita. I componenti della commissione elettorale non possono essere candidate/i.

8.8. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

8.9. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

L'elettore può esprimere un numero massimo di voti non superiore ai due terzi (arrotondato per difetto) se gli avvocati votati appartengono ai due generi, e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili secondo quanto stabilito dal paragrafo successivo e indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi dei voti complessivamente esprimibili (arrotondato per difetto), determinato ai sensi del comma precedente, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma del comma precedente, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

8.10. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

9. Prima convocazione

9.1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

9.2. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

9.3. Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

10. Modifiche del Regolamento

10.1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine, eventualmente su richiesta del Comitato.

10.2. In caso di modifiche richieste dal Comitato, le stesse dovranno essere accompagnate da relazione illustrativa.

11. Entrata in vigore

11.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art.

25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

12. Norme transitorie

12.1. L'attuale Comitato costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova cesserà dalle proprie funzioni il 31 dicembre 2018.

12.2. Dei mandati svolti precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento nonché di quello che andrà a scadenza secondo il comma precedente, non si tiene conto per l'applicazione del divieto di cui all'art. 8.2.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 29 ottobre 2018.

Il Segretario

Avv. Nicola Creuso

Il Presidente

Avv. Francesco Rossi

**** **** ****

TABELLA A

NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI E TUTELA DI GENERE

Numero dei componenti eleggibili del Comitato	Numero massimo preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
6	4	2	2